



Corte dei Conti

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'**ENTE "PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E
ALBURNI"**
per l'esercizio 2012

Relatore: Consigliere dott. Stefano Castiglione

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 120/2013.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 dicembre 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2011, con il quale l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2012, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Stefano Castiglione, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2012;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio predetto è risultato che:

emerge una situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente Parco in peggioramento rispetto all'esercizio 2011 che, infatti, si è chiuso con un disavanzo finanziario di euro 4.817.769,91, dovuto ad un sensibile aumento delle spese in conto capitale (+69,43 per cento) accompagnato da una riduzione delle entrate (-69,43 per cento);

il patrimonio netto, l'avanzo d'amministrazione, l'avanzo economico e la giacenza di cassa, che nel precedente esercizio mostravano un trend in crescita, nel presente esercizio registrano un generalizzato segno negativo;

la quota prevalente di entrate correnti è costituita dai trasferimenti statali (pari al 97,76 per cento del totale per l'esercizio in esame), sui quali finisce per gravare la quasi totalità della spesa di parte corrente, che comprende anche quella istituzionale;

l'incidenza delle spese per il personale in attività di servizio è pari al 37,50 per cento del totale delle spese, con una flessione del 1,93 per cento sul 2011:

le spese istituzionali, che rappresentano il 48,62 per cento del totale della spesa corrente nel 2012, registrano un decremento pari al 18,41 per cento;

la quasi totalità dei residui attivi, che al termine del 2012 registrano una diminuzione del 9,79 per cento, è costituita da crediti che l'Ente vanta nei confronti dello Stato e di altri soggetti pubblici (euro 18.280.207,24) mentre una parte (euro 421.235,35), è costituita da crediti verso utenti, clienti eccetera;

la massa dei residui passivi, registra una leggera diminuzione nel 2012 attestandosi al valore di euro 23.506.038,63 (−2,85);

la situazione amministrativa, al 31 dicembre 2012, mostra una giacenza di cassa pari a euro 12.755.565,87 ed un avanzo di amministrazione che presenta una sensibile diminuzione attestandosi ad euro 7.950.969,83;

il conto economico registra un disavanzo pari a euro 562.873,20 (−936,06 per cento rispetto all'esercizio precedente);

lo stato patrimoniale presenta un patrimonio netto di euro 43.551.215 (−1,28 per cento rispetto al 2011);

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi conto alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato dalle relazioni del Presidente e degli organi di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2012 – corredato delle relazioni del Presidente e degli organi di revisione – dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Stefano Castiglione

PRESIDENTE *f.f.*
Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2013.

IL DIRIGENTE
(Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE « PARCO NAZIONALE DEL
CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI », PER L'ESERCIZIO 2012

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	15
1. Quadro normativo e profili ordinamentali	»	16
2. Gli organi	»	21
3. La struttura organizzativa e il personale	»	23
4. L'attività istituzionale	»	30
5. I risultati della gestione finanziaria	»	35
5.1 I bilanci e l'ordinamento contabile	»	35
5.2 Il conto del bilancio	»	37
5.2.1 Le fonti di finanziamento	»	38
5.2.2 Il contributo ordinario dello Stato	»	40
5.2.3 Le spese correnti	»	42
5.2.4 Le spese in conto capitale	»	43
5.2.5 I residui	»	44
5.3 La situazione amministrativa	»	46
5.4 Il conto economico	»	46
5.5 Lo stato patrimoniale	»	48
6. Conclusioni	»	52

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente "Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni" per l'esercizio 2012, con riferimenti e notazioni altresì in ordine alle vicende più significative intervenute anche successivamente a tale periodo.

L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte con D.P.C.M. 31/05/2011. Esso è inserito nella tabella IV allegata alla legge 20.3.1975, n. 70, in quanto preposto a servizi di pubblico interesse, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente a norma dell'art.5 comma 2 della L. 8.7.1986, n. 349. Fa parte, come tutti i parchi nazionali, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato annualmente dall'ISTAT, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311.

1. Quadro normativo e profili ordinamentali

Quadro normativo. Il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato istituito con D.P.R. 5 giugno 1995, con il fine principale di tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si estende su una superficie territoriale di circa 321 mila ettari. Esso interessa il territorio di 80 comuni, con una popolazione al 2007 di circa 270 mila abitanti ai quali devono aggiungersi i 15 comuni delle cosiddette "aree contigue". In totale 95 comuni, pari a circa il 60% dei comuni della provincia di Salerno, in un territorio complesso ed eterogeneo.

Tra le disposizioni legislative di rilievo sulla materia, concernenti, peraltro, tutti gli enti parco, fondamentale è la L. 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", che in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, nel duplice e non confliggente intento di garantire e di promuovere la "conservazione" e la "valorizzazione" del patrimonio naturale del Paese.

Tra le "aree naturali protette" rientrano, in una posizione di particolare rilievo, i parchi nazionali, espressamente definiti quali "... aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione a tutela delle generazioni presenti e future" (art. 2 L. 394/91).

Per la gestione dei parchi la legge quadro ha previsto l'istituzione, sulla base di "apposito provvedimento legislativo", degli enti parco nazionali, organismi pubblici dotati di amplissimi poteri, pianificatori ed amministrativi, sovraordinati a quelli degli enti territoriali, che si traducono nella regolamentazione e nel governo del territorio di essi facente parte. Basti pensare al Piano per il parco, documento di pianificazione dell'area protetta adottato dall'ente, che a norma dell'art. 12 "... ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione"; ed ancora alla funzione di prevenzione degli abusi attribuita alla competenza dell'ente parco dall'art. 13 per il